



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 53 del 9 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Divieto di emissione di fattura elettronica per i massofisioterapisti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta interpello del 19.3.2019 n.78, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **non deve essere documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche**, indipendentemente dal soggetto che eroga detta prestazione. **Sono compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti** ("titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, **tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche**. Inoltre, dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l'ambito soggettivo, **l'obbligo di emettere fattura cartacea**, nel caso di specie, ha **efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica**, come, ad esempio, **nell'ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico**. **Diversa è la circostanza in cui nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista**, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.

Premessa

Con la risposta a interpello 19.3.2019 n. 78, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle **modalità di fatturazione delle prestazioni di natura sanitaria**. Con riferimento a tale adempimento, si rammenta che, **il legislatore**, accogliendo le critiche e le istanze mosse dal Garante

della Privacy, **aveva innanzitutto novellato l'art. 10-bis del DL 119/2018**, che ha disposto, limitatamente al 2019, **il divieto di emettere fattura elettronica**, tramite il Sistema di Interscambio, per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** (art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e DM 2.8.2016), **con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS.**

Osserva

La disposizione non trovava, peraltro, applicazione, per tutte quelle figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali), che, essendo escluse dagli obblighi relativi al Sistema TS, avrebbero potuto continuare ad emettere fatture in formato XML.

Successivamente, **l'art. 9-bis del DL 135/2018** (conv. L. 12/2019) **ha esteso l'ambito applicativo di tale divieto anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**, stabilendo che **non deve essere emessa fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.**

Osserva

La ratio della norma è quella di non consentire il transito attraverso il Sistema di Interscambio dei dati relativi alle “prestazioni sanitarie” rese alla persona, indipendentemente dal soggetto che eroga tali servizi.

Divieto di fattura elettronica per prestazioni verso persone fisiche

Con la risposta a interpello n. 78/2019, **l'Agenzia delle Entrate conferma che il divieto di fatturazione elettronica** disposto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 **prescinde dall'eventuale opposizione dell'acquirente all'invio dei dati al Sistema TS**, con la conseguenza che anche in tale ipotesi la fattura **non può essere emessa in formato elettronico** ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Inoltre, l'Agenzia chiarisce che, per effetto dell'art. 9-bis del DL 135/2018, **le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere documentate** mediante fattura elettronica, indipendentemente:

- ➔ **dal soggetto** (persona fisica, società, ecc.) che eroga le prestazioni stesse, e che emette fattura agli utenti;
- ➔ **dall'invio, o meno, dei dati al Sistema Tessera sanitaria.**

Osserva

Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell'interpello, viene confermato che **il divieto di**

fatturazione elettronica si estende anche alle prestazioni di massofisioterapia rese da un fisioterapista abilitato ovvero da un ambulatorio fisioterapico.

Obbligo di fattura elettronica per prestazioni verso soggetti passivi

Un'importante precisazione fornita nella risposta n. 78/2019 riguarda l'ipotesi in cui **le prestazioni mediche siano rese da un soggetto passivo IVA** (professionista persona fisica, società, ecc.) **per il tramite di un soggetto terzo** che emette fattura nei confronti del primo e non direttamente nei confronti dell'utente (persona fisica).

Osserva

Nel caso specifico, **lo studio fisioterapico si avvaleva di medici chirurghi che**, a fronte delle prestazioni mediche rese, **emettevano fattura nei confronti dello studio.**

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, **poiché il documento è emesso nei confronti di un soggetto diverso da una persona fisica**, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Osserva

Nel caso descritto, infatti, il **soggetto titolare del rapporto con il paziente è lo studio fisioterapico**, e i **medici chirurghi eseguono la prestazione per conto di quest'ultimo** (cfr. Ricca F., cit.).

Resta fermo che, **se il soggetto emittente rientra in una delle ipotesi di esonero** disposte dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (es. soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio ex DL 98/2011), **la fattura sarà emessa**, alternativamente:

- ➔ in **formato analogico**;
- ➔ in **formato elettronico, ma senza invio al Sistema di Interscambio.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti